

scossione mediante ruolo e dei minori costi di gestione derivanti, entrambi, dall'applicazione della nuova disciplina della riscossione, anche alla luce dei criteri direttivi di cui alla lettera e).

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei decreti stessi.

3. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge il Governo acquisisce il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro 30 giorni dalla data di trasmissione dei medesimi.

4. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, quale limite della potestà legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

5. Dall'esercizio della delega legislativa di cui alla presente legge non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Riordino della disciplina della riscossione dei tributi e del rapporto con i concessionari della riscossione).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al

riordino della disciplina della riscossione anche coattiva dei tributi, delle entrate non tributarie, del rapporto con i concessionari della riscossione e con i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, al fine di conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione mediante ruolo e di rendere più efficace ed efficiente l'attività dei concessionari stessi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidamento ai concessionari della riscossione dei seguenti compiti:

1) riscossione coattiva, mediante ruolo, delle entrate dello Stato e dei crediti delle pubbliche amministrazioni, delle agenzie di cui all'articolo 12, comma 1, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali;

2) riscossione, mediante delega, delle entrate disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, la gestione e la riscossione delle entrate di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

3) registrazione degli atti richiamati all'articolo 5, allegato A — Tariffa, parte prima — atti soggetti a registrazione in termine fisso, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativi alle locazioni ed affitti di beni immobili e concessioni su beni demaniali;

4) possibilità per gli enti diversi dallo Stato, e per le società, anche nelle forme di cui all'articolo 22, comma 3, lettere c) ed e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui partecipano i medesimi, legittimati a riscuotere tramite il concessionario, di affidare allo stesso ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura non tributaria; gli enti impositori, escluse le province ed i comuni, potranno negoziare con i concessionari le relative modalità in base alle specifiche esigenze nonché agli opportuni meccanismi di remunerazione o di incentivazione;

b) affidamento in concessione del servizio di riscossione a società per azioni con sede nel territorio dello Stato e con capitale interamente versato non inferiore a lire cinque miliardi, aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori legittimati a riscuotere tramite il concessionario;

c) possibilità di partecipazione al capitale sociale delle società per azioni, di cui alla lettera b), degli enti locali e delle regioni, comunque complessivamente inferiore al 50 per cento;

d) ridefinizione delle modalità di determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni, con estensione almeno regionale, secondo modalità che assicurino il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi;

e) eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso;

f) previsione di un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestività della riscossione ed ai costi della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal ministero delle finanze, nonché alla situazione socio economica degli ambiti territoriali con contemporanea abolizione del compenso in cifra fissa per abitante servito;

g) sostituzione dell'attuale sistema di applicazione degli interessi semestrali di mora di cui all'articolo 61, comma 6, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, con interessi legati al tasso ufficiale di sconto ed in ragione d'anno; revisione e semplificazione del meccanismo di rimborso spese delle procedure esecutive e dei compensi aggiuntivi a carico dei contribuenti;

h) ridefinizione del processo di formazione dei ruoli al fine di pervenire a

forme automatizzate e telematiche nonché revisione della tipologia dei ruoli e riduzione delle emissioni;

i) adozione di procedure che consentano di notificare al contribuente un'unica cartella di pagamento o inviare un'unica comunicazione di iscrizione a ruolo, su base nazionale, presso il domicilio fiscale dello stesso e, conseguentemente, revisione e semplificazione delle procedure di versamento tramite procedure telematiche, con ripartizione del gettito agli enti impositori a cura delle strutture di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; previsione, per il primo biennio, di una fase transitoria su base provinciale;

l) fissazione di un termine di pagamento, dalla data di notifica della cartella, congruo e non inferiore al termine previsto per la proposizione di eventuale ricorso; previsione della possibilità di versamento delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente, ovvero con procedure di pagamento automatizzate;

m) snellimento e razionalizzazione delle procedure anche nel rispetto del principio della collaborazione del debitore all'esecuzione secondo modalità che consentano tra l'altro:

1) l'unificazione della cartella di pagamento e dell'avviso di mora in un'unico atto con conseguente revisione dei termini procedurali;

2) la possibilità per il concessionario di non procedere per motivate ragioni all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di abitazione del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti esclusi quelli finalizzati all'esercizio della propria attività;

3) l'eliminazione del vincolo della preventiva esecuzione mobiliare;

4) snellimento delle procedure di pignoramento presso terzi prevedendo, in talune ipotesi, la non citazione del terzo e del debitore;

5) la modifica dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo forme di tutela giurisdizionale per la riscossione di entrate non tributarie;

6) la previsione, in tempi certi e prefissati, dell'asporto e la vendita dei beni pignorati a cura degli istituti vendite giudiziarie;

7) la preclusione dell'espropriazione immobiliare per i debiti inferiori ad un milione;

8) l'iscrizione di ipoteca legale sui beni immobili e beni mobili registrati per i debiti superiori ad un milione e conseguentemente la procedura diretta all'espropriazione per i debiti superiori a dieci milioni;

9) la revisione e semplificazione delle procedure di vendita di beni immobili e beni mobili registrati;

10) l'accelerazione dei processi di integrazione dei sistemi informatici dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione e collegamento di quest'ultimi con la rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA), al fine di consentire il reperimento dei contribuenti e l'individuazione dei cespiti su cui indirizzare le procedure esecutive;

11) la previsione della gratuità di tutte le richieste informative tramite banche dati, anche se gestite da terzi, purché finalizzate all'espletamento della procedura di riscossione;

12) la previsione dell'obbligo per i concessionari di utilizzare sistemi informativi collegati fra loro e con l'amministrazione finanziaria e procedure informatiche uniformi e unificate per l'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabile contemplati dalla legge;

13) la revisione delle disposizioni in materia di notifica degli atti esattoriali, tenuto conto anche della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni;

14) la revisione delle norme relative agli ufficiali di riscossione, di cui agli articoli 99 e 100 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, prevedendo l'istituzione, presso il servizio centrale della riscossione, di un registro degli stessi per la cui istituzione e tenuta si applichino le medesime disposizioni relative all'Albo dei collettori stabilite dagli articoli 94 e 95 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica, nonché introduzione di norme transitorie dirette a disciplinare l'iscrizione nel registro per i dipendenti dei concessionari sprovvisti dell'abilitazione in presenza di determinati requisiti;

15) la revisione della disciplina relativa alla rappresentanza del concessionario della riscossione, dinanzi agli organi giurisdizionali e dell'autorità amministrativa, da parte del collettore e dell'ufficiale di riscossione;

n) revisione e semplificazione delle procedure di scarico delle quote inesigibili, anche in forme telematiche, con l'eliminazione delle relative domande;

o) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute;

p) istituzione di una certificazione di inesistenza di debiti tributari su base nazionale legata al rilascio di autorizzazioni, partecipazione a gare di appalti pubblici di lavori e forniture, atti di compravendita e quant'altro con riferimento ai rapporti con la pubblica amministrazione prevedendo comunque forme di tutela nei confronti dei contribuenti;

q) revisione, con eventuale modifica della normativa di contabilità generale dello Stato, dei criteri e delle procedure di contabilizzazione e quietanzamento delle somme riscosse dai concessionari, anche con previsione dell'utilizzo di strumenti informatici;

r) revisione delle sanzioni amministrative a carico dei concessionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o

tardivi versamenti e ridefinizione delle ipotesi di revoca e decadenza dalla concessione per gli inadempimenti di particolare gravità, mantenendo comunque ferma l'ipotesi di decadenza prevista dall'articolo 20, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

s) revisione dell'articolo 103 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 in materia di ipotesi di violazione del segreto d'ufficio riguardante la riscossione da parte dei soggetti interessati;

t) applicazione della disciplina recata dai decreti legislativi di cui alla presente legge alle gestioni in atto e per quanto compatibile anche ai commissari governativi, nonché:

1) possibilità di attivare processi di aggregazione regionale di più ambiti in un'unica gestione, applicandosi le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358;

2) possibilità per i soggetti indicati nell'articolo 31, lettere a) e b) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 di costituirsi in società per azioni secondo le disposizioni previste dal medesimo articolo 31, lettera c);

3) possibilità di partecipazione al capitale da parte degli enti locali e delle regioni, in misura comunque complessivamente inferiore al 50 per cento;

4) unificazione delle concessioni amministrative, qualora lo stesso soggetto concessionario operi in più ambiti provinciali della medesima regione;

5) revisione e razionalizzazione della dislocazione degli sportelli di riscossione sulla base di criteri che assicurino miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione, prevedendo la riapertura degli sportelli ex servizi autonomi di cassa da parte dei concessionari della riscossione con riconoscimento agli stessi di un adeguato compenso;

6) previsione per il biennio 1999 e 2000 di un meccanismo di salvaguardia del

risultato economico delle singole gestioni nel biennio 1997 e 1998, tenendo conto dei maggiori ricavi della riscossione mediante ruolo e dei minori costi di gestione derivanti, entrambi, dall'applicazione della nuova disciplina della riscossione, anche alla luce dei criteri direttivi di cui alla precedente lettera f);

u) coordinamento delle disposizioni recate dai decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui alla presente legge con quelle di cui ai decreti legislativi, per quanto applicabili, emanati ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dai commi precedenti sono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata circa lo stato del servizio riscossione tributi alla data del 30 giugno 1998; in seguito la stessa dovrà essere presentata ogni anno entro il 31 marzo dell'anno successivo. Le competenti Commissioni esprimono il proprio parere. Su iniziativa di ciascuno dei componenti, le Commissioni parlamentari potranno chiedere integrazioni anche su specifici argomenti, della relazione stessa.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico nel quale siano riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di servizi della riscossione. Lo schema del testo unico sarà trasmesso alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di testo unico, questo è emanato anche in mancanza del parere.

6. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, quale limite della potestà legislativa primaria delle regioni a statuto speciale.

7. Dall'esercizio della delega legislativa di cui alla presente legge non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

(Testo alternativo del relatore di minoranza).

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: affidamento aggiungere le seguenti: mediante procedure ad evidenza pubblica.

Conseguentemente alla lettera b) dopo le parole: di affidare aggiungere le seguenti: mediante procedure ad evidenza pubblica.

1. 203.

La Commissione.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali.

1. 2.

Leone, Conte.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: anche previdenziali.

***1. 122.**

Siniscalchi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: anche previdenziali.

***1. 123.**

Micciché, Prestigiacomo.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: anche previdenziali.

***1. 127.**

Cananzi.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: previdenziali aggiungere le seguenti: seppure in via facoltativa.

1. 125.

Siniscalschi.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: previdenziali aggiungere le seguenti: purché sprovvisti di strutture interne deputate al recupero coattivo dei crediti.

1. 121.

Simeone.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: previdenziali aggiungere le seguenti: purché non siano già dotati di strutture interne deputate al recupero dei propri crediti.

1. 124.

Micciché, Prestigiacomo.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

***1. 128.**

Paroli, Armosino, Stradella Viale.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

***1. 173**

Morgando, Frigato.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: i crediti assistiti da titoli

esecutivi degli enti pubblici previdenziali sono obbligatoriamente riscossi a mezzo ruolo.

1. 187.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) affidamento ai concessionari della registrazione degli atti richiamati all'articolo 5, allegato A — Tariffa, parte prima — atti soggetti a registrazione in termine fisso, del decreto del Presidente della Repubblica. 26 aprile 1986, n. 131, relativi alle locazioni ed affitti di beni immobili e concessioni su beni demaniali.

1. 188.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***1. 129.**

Paroli, Armosino, Stradella Viale.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***1. 174.**

Morgando, Frigato.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e per le società aggiungere le seguenti: , anche nelle forme di cui all'articolo di cui all'articolo 22, comma 3, lettere c) ed e) della legge 8 giugno 1990, n. 142,.

1. 189.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: gli enti impositori, escluse le province ed i comuni, potranno negoziare con i concessionari le relative modalità di

affidamento in base alle specifiche esigenze nonché agli opportuni meccanismi di remunerazione o di incentivazione.

1. 172.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni, Leone.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) affidamento in concessione del servizio di riscossione a società per azioni con capitale sociale interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato e costituite fra le banche convenzionate di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, operanti in ciascuno degli ambiti territoriali delle concessioni, determinati, con estensione almeno provinciale, secondo modalità che assicurino il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi. Resta comunque fermo quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1. 175.

Chiusoli.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 2 miliardi.

1. 4.

Leone, Conte.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: 5 miliardi di lire aggiungere le seguenti: costituite dai soggetti richiamati dall'articolo 31, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

1. 176.

Chiusoli.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: provinciale con la seguente: regionale.

1. 190.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: previsione che le società per azioni che hanno già l'affidamento in concessione del servizio di riscossione abbiano un termine di anni 2 dall'entrata in vigore dei decreti legislativi per adeguare il capitale sociale a 5 miliardi.

1. 28.

Leone, Conte.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: previsione per le società per azioni aventi alla data di entrata in vigore della presente legge già l'affidamento in concessione del servizio di riscossione, un termine non inferiore a quello della residua durata del periodo di gestione per adeguare il capitale sociale a 5 miliardi.

1. 27.

Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine le parole: con il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la riscossione di somme successivamente sgravate, o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

***1. 130.**

Paroli, Armosino, Stradella, Viale.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le parole: con il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la riscossione di somme successivamente sgravate, o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

***1. 177.**

Chiusoli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le parole: con il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la riscossione di somme successivamente sgravate, inesigibili o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

***1. 178.**

Morgando, Frigato.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: nella determinazione dei compensi dovrà altresì essere prevista una quota incentivante a favore dei concessionari che si costituiscono su base regionale;

1. 191.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) sostituzione dell'attuale sistema di applicazione degli interessi semestrali di mora, di cui all'articolo 61, comma 6, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, con interessi legati al tasso ufficiale di sconto ed in ragione d'anno;

1. 192.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) revisione e semplificazione del meccanismo di rimborso spese delle procedure esecutive e dei compensi aggiuntivi a carico dei contribuenti.

1. 193.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) ridefinizione del processo di formazione dei ruoli al fine di pervenire a forme automatizzate e telematiche nonché revisione della tipologia dei ruoli e riduzione delle emissioni.

1. 194.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: ridefinendo gli importi fino alla fine della lettera.

1. 195.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) adozione di procedure che consentano di notificare al contribuente un'unica cartella di pagamento o inviare un'unica comunicazione di iscrizione a ruolo, su base nazionale, presso il domicilio fiscale dello stesso;

f-ter) revisione e semplificazione delle procedure di versamento, tramite procedure telematiche, con ripartizione del gettito agli enti impositori a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

1. 196.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni, Carlo Pace, Conte.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) adozione di procedure che consentano di notificare al contribuente un'unica cartella di pagamento o inviare un'unica comunicazione di iscrizione a

ruolo, su base regionale, presso il domicilio fiscale dello stesso;

1. 197.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni, Carlo Pace, Conte.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) adozione di procedure che consentano di notificare al contribuente un'unica cartella di pagamento o inviare un'unica comunicazione di iscrizione a ruolo, su base provinciale, presso il domicilio fiscale dello stesso;

1. 198.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni, Carlo Pace, Conte.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) fissazione di un termine di pagamento, dalla data di notifica della cartella, congruo e non inferiore al termine previsto per la proposizione di eventuale ricorso;

1. 199.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni, Leone.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) previsione della possibilità di versamento delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliatura dei pagamenti su conto corrente, ovvero con procedure di pagamento automatizzate;

1. 200.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: procedure di esecuzione aggiungere le se-

guenti: anche nel rispetto del principio della collaborazione del debitore all'esecuzione.

1. 135.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) l'unificazione della cartella di pagamento e dell'avviso di mora in un unico atto con conseguente revisione dei termini procedurali.

1. 136.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) l'eliminazione del vincolo della preventiva esecuzione mobiliare.

1. 137.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) snellimento delle procedure di pignoramento presso terzi prevedendo, in talune ipotesi, la non citazione del terzo e del debitore.

1. 138.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) la modifica dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo forme

di tutela giurisdizionale per la riscossione di entrate non tributarie.

1. 139.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), numero 2) sostituire le parole: ad un determinato importo con le seguenti: a lire un milione.

1. 140.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) l'iscrizione di ipoteca legale sui beni e mobili registrati per i debiti superiori ad un milione e conseguentemente la procedura diretta a l'espropriazione per i debiti superiori a dieci milioni;

1. 141.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

3-bis) la revisione e semplificazione delle procedure di vendita di beni immobili e beni mobili registrati.

1. 142.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), numero 4) dopo le parole: casa di abitazione del debitore aggiungere le seguenti: e negli altri luoghi a lui appartenenti esclusi quelli finalizzati all'esercizio della propria attività.

1. 143.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), numero 4) sostituire le parole da: con eventuale fino alla fine del periodo, con le seguenti: ; la previsione, in tempi certi e prefissati, per i beni rimasti invenduti al secondo incanto, dell'asporto e la vendita a cura degli istituti di vendite giudiziarie;

1. 144.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), numero 4) sostituire le parole da: con eventuale fino alla fine del periodo, con le seguenti: ; la previsione, in tempi certi e prefissati, dell'asporto e la vendita dei beni pignorati a cura degli istituti di vendite giudiziarie;

1. 145.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 5) con il seguente:

5) l'accelerazione dei processi di integrazione dei processi di integrazione dei sistemi informatici dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione e collegamento di quest'ultimi con la rete degli enti territoriali, al fine di consentire il reperimento dei contribuenti e l'individuazione dei cespiti su cui indirizzare le procedure esecutive.

1. 146.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

5-bis) la previsione della gratuità di tutte le richieste informative nonché di tutti gli atti procedurali ed esonero da ogni imposta, tassa o diritto o quant'altro per l'espletamento delle procedure di riscossione; la previsione della gratuità dovrà essere garantita

pure per gli accessi alle banche dati, anche se gestite da terzi, purché finalizzati all'espletamento delle procedure di riscossione.

1. 147.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

5-bis) la previsione della gratuità di tutte le richieste informative tramite banche dati, anche se gestite da terzi, purché finalizzate all'espletamento delle procedure di riscossione;

1. 148.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 6) con il seguente:

l'obbligo per i concessionari di utilizzare sistemi informativi in grado di consentire l'accesso telematico alle informazioni secondo modalità *standard* da definire e procedure informatiche in grado di fornire informazioni per l'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili contemplati dalla legge.

1. 112.

Piccolo.

Al comma 1, lettera g), numero 7), aggiungere, in fine, le parole: previo conseguimento del previsto patentino di abilitazione rilasciato dalla procura della Repubblica a fronte di uno specifico esame di Stato.

1. 26.

Leone, Conte.

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

7-bis) la revisione della disciplina relativa alla rappresentanza del concessionario della riscossione;

1. 149.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute;

1. 150.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) previsione di disposizioni dirette ad assicurare che disponibilità giacenti sulle contabilità speciali di tesoreria per « fondi della riscossione » e per « fondi di bilancio », nonché sulle contabilità a disposizione delle amministrazioni dello Stato, oggetto di vincolo di destinazione o di impegno di spesa per il personale o per l'acquisto di beni e servizi, non possano essere sottoposte a pignoramento, sequestro o altre misure cautelari ed elevando, altresì, il termine di cui al comma 1, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, a centoventi giorni.

1. 204.

Il Governo.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1. 151.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera l), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 30 aprile 1998 e sostituire la parola: proporzionali con le seguenti: , non inferiori all'1 per cento né superiori al 5 per cento, correlate.

1. 131.

Paroli, Armosino, Stradella, Viale.

Al comma 1, lettera l), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 30 aprile 1998.

1. 113.

Piccolo.

Al comma 1, lettera l), primo periodo, sostituire le parole da: secondo percentuali fino alla fine del periodo con le seguenti: . Tale definizione avverrà con la previsione di riduzione del rimborso delle anticipazioni stesse, quale rischio di impresa, pari allo 0,5 per cento per ogni anno successivo fino ad un massimo del 5 per cento. Qualora a tale scopo siano stati effettuati accantonamenti di bilancio per rischi su crediti, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica. 22 dicembre 1986, n. 917, non detratti dal reddito imponibile dell'esercizio di competenza, questi potranno essere utilizzati in detrazione dal reddito imponibile dell'esercizio in cui saranno liquidate le domande di rimborso e nei due successivi.

1. 171.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: secondo percentuali proporzionali, con le seguenti: secondo percentuali, non inferiori all'1 per cento né superiori al 5 per cento, correlate.

1. 179.

Morgando, Chiusoli.

Al comma 1, lettera l), secondo periodo, dopo le parole: Il rimborso sarà effettuato aggiungere le seguenti: per i crediti erariali,

1. 170.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera l) primo periodo, dopo la parola: utilizzando aggiungere le seguenti: per il primo biennio.

1. 115.

Carlo Pace.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) revisione dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in materia di ipotesi di violazione del segreto d'ufficio da parte dei soggetti interessati alla riscossione;

1. 152.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) istituzione di una certificazione di inesistenza di debiti tributari su base nazionale legata al rilascio di autorizzazioni, partecipazione a gare di appalti pubblici di lavori e forniture, atti di compravendita e quant'altro con riferimento ai rapporti con la pubblica amministrazione prevedendo comunque forme di tutela nei confronti dei contribuenti;

1. 153.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative, il numero dei dipendenti del consorzio nazionale obbliga-

torio fra i concessionari per la riscossione dei tributi, previsione che il personale in esubero sia riassegnato ai concessionari consorziati in base a parametri desunti dall'entità dell'attività svolta, dagli organici in servizio e dal livello dei compensi percepiti.

1. 114.

Leone, Conte.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative, il numero dei dipendenti del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari per la riscossione dei tributi, previsione che il personale in esubero sia assegnato ai concessionari consorziati in base a parametri desunti dall'entità dell'attività svolta, dagli organici in servizio e dal livello dei compensi percepiti.

1. 24.

Carlo Pace.

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: procedure volte aggiungere le seguenti: previo accordo fra le parti.

1. 180.

Chiusoli.

Al comma 1, lettera o), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che conseguano il previsto patentino di abilitazione rilasciato dalla procura della Repubblica a seguito di uno specifico esame di Stato.

1. 116.

Carlo Pace.

Al comma 1, lettera o), numero 2), dopo le parole: società concessionarie della riscossione, aggiungere le seguenti: dell'associazione nazionale di categoria.

***1. 132.**

Paroli, Armosino, Stradella, Viale.
(Testo così modificato nel corso della seduta).

Alla lettera o), numero 2), dopo le parole: società concessionarie della riscossione, aggiungere le seguenti: dell'associazione nazionale di categoria.

***1. 181.**

Chiusoli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Alla lettera o), numero 2), dopo le parole: società concessionarie della riscossione, aggiungere le seguenti: dell'associazione nazionale di categoria.

***1. 182.**

Morgando, Frigato.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera o), sopprimere il numero 3)

1. 154.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera o), numero 3), dopo le parole: utilizzare, aggiungere le seguenti: limitatamente alle iniziative di formazione e di reinserimento al lavoro,.

1. 155.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

1. 156.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole da: a tal fine sino alla fine del periodo.

1. 157.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: attraverso l'assorbimento da parte degli istituti di credito, qualora concessionari, in forma diretta o partecipata, del servizio di riscossione. Inoltre per le società di natura privata, tale assorbimento avverrà, in ambito regionale, in funzione della presenza degli istituti di credito concessionari del servizio.

1. 25.

Leone, Conte.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) per il personale che, nonostante l'adozione delle misure di cui alle lettere o) e p), risultasse in esubero, previsione di un intervento complementare consistente nell'assorbimento da parte degli istituti di credito, qualora concessionari, in forma diretta o indiretta, del servizio di riscossione. Inoltre per le società non partecipate da banche, tale assorbimento avverrà, in ambito regionale, in funzione della presenza degli istituti di credito concessionari del servizio.

1. 117.

Carlo Pace.

Dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

q-bis) previsione dalla possibilità per gli enti previdenziali di recuperare direttamente ed in via autonoma i crediti derivanti da accertamenti ispettivi e quelli di particolare rilevanza o di dubbia fondatezza.

***1. 126.**

Siniscalchi.

Dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

q-bis) previsione dalla possibilità per gli enti previdenziali di recuperare direttamente ed in via autonoma i crediti derivanti da accertamenti ispettivi e quelli di particolare rilevanza o di dubbia fondatezza.

***1. 133.**

Cananzi.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) previsione in via transitoria della possibilità per gli istituti di credito titolari o commissari governativi di concessioni del servizio di riscossione, di trasferire tali gestioni a proprie società per azioni aventi i requisiti di cui alla lettera c) dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 e con il mantenimento degli stessi obblighi e degli stessi diritti derivanti dalla gestione diretta.

1. 184.

Carlo Pace.

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

1. 158.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole da: con quelle sino alla fine con le seguenti: con quelle di cui ai decreti legislativi, per quanto applicabili, emanati ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1. 159.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le parole: , nonché ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 462 e n. 463.

1. 160.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole da: con facoltà fino alla fine del periodo, con le seguenti: con possibilità di attivare processi di aggregazione regionale, di più ambiti in un'unica gestione, applicandosi le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, nonché,

per i soggetti indicati nell'articolo 31, lettere a) e b), di costituirsi in società per azioni secondo le disposizioni previste dal medesimo articolo 31, lettera c).

1. 161.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole da: con facoltà fino alla fine del periodo, con le seguenti: , possibilità di fusioni societarie e costituzione in società per azioni per gli altri soggetti richiamati all'articolo 31, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica. 28 gennaio 1988, n. 43, applicandosi le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.

1. 162.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera t), sopprimere le parole: ed i commissari.

1. 163.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, aggiungere le seguenti: attribuendo a tali società i rapporti concessori in atto.

1. 201.

La Commissione.

Al comma 1, lettera t), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previsione, per i soggetti cui sia già affidato in concessione il servizio di riscossione, del termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, per l'adeguamento del capitale sociale alla misura prevista dalla lettera d).

1. 202.

La Commissione.

Al comma 1, lettera t), dopo le parole 28 gennaio 1988, n. 43 aggiungere le seguenti: possibilità di partecipazione al capitale sociale degli enti locali e delle regioni, comunque complessivamente inferiore al 50 per cento;.

1. 164.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera t), dopo le parole 28 gennaio 1988, n. 43 aggiungere le seguenti: unificazione delle concessioni amministrative, qualora lo stesso soggetto concessionario operi in più ambiti provinciali della medesima regione;.

1. 165.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, lettera t), sopprimere le parole: dell'ultimo biennio precedente *ed aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ed in modo da assicurare un utile di gestione di misura pari all'ammontare conseguente all'applicazione dei criteri fissati dall'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

1. 119.

Leone, Conte

Al comma 1, lettera t), sopprimere le parole: dell'ultimo biennio precedente *ed aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ed in modo da assicurare un utile di gestione in misura pari all'ammontare conseguente al rispetto dei criteri fissati dall'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

1. 7.

Carlo Pace.

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

t-bis) previsione di una definizione automatica ed agevolata delle infrazioni di

cui al titolo sesto del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché dell'articolo 15 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, commesse dai concessionari e dai commissari governativi fino al 30 aprile 1998.

***1. 134.**

Paroli, Armosino, Stradella, Viale.

Dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

t-bis) previsione di una definizione automatica ed agevolata delle infrazioni di cui al titolo sesto del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 nonché all'articolo 15 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, commesse dai concessionari e dai commissari governativi fino al 30 aprile 1998.

***1. 185.**

Chiusoli.

Dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

t-bis) previsione di una definizione automatica ed agevolata delle infrazioni di cui al titolo sesto del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 nonché all'articolo 15 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, commesse dai concessionari e dai commissari governativi fino al 30 aprile 1998.

***1. 186.**

Morgando, Frigato.

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

t-bis) revisione e razionalizzazione della dislocazione degli sportelli di riscossione sulla base di criteri che assicurino miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione; previsione di riapertura degli sportelli ex servizi autonomi di cassa da parte dei concessionari con riconoscimento agli stessi di un adeguato compenso.

1. 166.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 2, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.

1. 167.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis) Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze dovrà presentare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata circa lo stato del servizio riscossione tributi alla data del 30 giugno 1998. Di seguito la stessa dovrà essere presentata ogni anno entro il 31 marzo dell'anno successivo. Le competenti Commissioni parlamentari potranno chiedere integrazioni della relazione stessa anche su specifici argomenti.

1. 168.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione dettagliata circa lo stato del servizio riscossione tributi.

1. 168 (Nuova formulazione).

Frosio Roncalli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis) Il Governo è delegato ad emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di servizi della riscossione. Lo schema del testo unico è trasmesso alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, il testo unico è emanato anche in mancanza del parere.

1. 169.

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Martinelli, Faustinelli, Apolloni

Al comma 5, dopo la parola: derivare aggiungere le seguenti: per il biennio 1999-2000.

***1. 120.**

Leone, Conte.

Al comma 5, dopo la parola: derivare aggiungere le seguenti: per il biennio 1999-2000.

***1. 118.**

Carlo Pace.